



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 14 aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3961, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato mediante distinte operazioni disposte tra il 2011 e il 2013, dietro raccomandazione dell'intermediario dei cui servizi d'investimento al tempo di avvaleva, poi incorporato nell'odierno resistente, azioni e obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) della banca allora capogruppo dell'intermediario medesimo, per un controvalore complessivo di € 148.745,00. Dopo avere affermato che tali operazioni sono state concluse fuori sede, il ricorrente contesta anzitutto la mancata informazione ricevuta sul diritto di recesso. Inoltre, il ricorrente contesta l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al suo profilo e la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni e obbligazioni convertibili proposte, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell'acquisto. Premesso che l'emittente è stato poi posto in liquidazione coatta amministrativa, il ricorrente chiede conclusivamente la

restituzione del capitale investito e comunque il risarcimento dell'intero danno subito.

2. Il convenuto, in qualità di cessionario della banca posta in lca e di successivo incorporante dell'intermediario che ha prestato servizi d'investimento a favore dell'odierno ricorrente, si è costituito nel presente giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. Il resistente rileva sostanzialmente che il ricorrente potrebbe far valere il proprio eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della precedente capogruppo (la Vecchia Capogruppo). A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e la Nuova Capogruppo dello stesso resistente, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi rientranti anche i crediti che gli azionisti o obbligazionisti dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'intermediario di che trattasi. Ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle repliche, il ricorrente contesta l'eccezione del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa alla quale è stata sottoposta la Vecchia Banca non ha interessato direttamente anche l'intermediario da lui convenuto in questa sede, rimasto *in bonis*. Il ricorrente insiste, quindi, per l'accoglimento della sua domanda.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare le repliche finali.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, sussistendo la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le

decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo la quale l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo del resistente. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze poste in essere nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi medesimi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa di che trattasi è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche il resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo del resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (il resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo

debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tali disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione versata in atti risulta provato che il ricorrente ha acquistato n. 3.611 azioni della Vecchia Capogruppo del resistente per un controvalore complessivo di € 148.745,00, mediante le seguenti operazioni: i) in data 18/10/2011 acquisto di n. 500 azioni per un controvalore di € 19.750,00; ii) in data 07/12/2011 acquisto di n. 500 azioni per un controvalore di € 19.750,00; iii) in data 20/02/2012 acquisto di n. 1.500 azioni per un controvalore di € 59.250,00; iv) in data 16/01/2013 sottoscrizione di obbligazioni convertibili (successivamente convertite in n. 1.111 azioni) per un controvalore di € 49.995,00.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per l'inadeguatezza e la mancata informazione ricevuta dal cliente odierno ricorrente sulle caratteristiche e la rischiosità propri degli strumenti finanziari proposti. Infatti, a fronte di tali specifiche contestazioni, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, egli non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di avere proposto al ricorrente operazioni adeguate al suo profilo, avendo anche cura di informarlo delle caratteristiche e della rischiosità dei titoli proposti, né l'adempimento di tali obblighi risulta dalla documentazione disponibile in atti.

3. Dovendosi, dunque, ritenere provato che, nel caso di specie, il resistente abbia raccomandato al ricorrente il compimento di operazioni non adeguate al suo profilo, per di più senza avere cura di informarlo correttamente del rischio che così si assumeva, si può allora ragionevolmente presumere che, qualora il resistente

avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il ricorrente non avrebbe acquistato le azioni e obbligazioni convertibili di che trattasi. Ne consegue che il medesimo ricorrente ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari all'intera somma investita nell'acquisto dei titoli in questione, pari a € 148.745,00, stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo emittente, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata pro-quota dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione, per € 6.525,61, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 155.270,61, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi